

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER SERVIZIO NIDO/MICRONIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA MUNICIPALITA' 9

ART.1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio nido/micronido, relativamente al prolungamento dell'orario di apertura pomeridiana degli asili nido comunali nella Municipalità 9.
Il servizio è previsto nel periodo aprile/ giugno 2016 e ottobre 2016/ giugno 2017, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, per tre ore al giorno, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, comprendenti un'ora di compresenza, dalle 15,00 alle ore 16,00, con il personale comunale e 2 ore, dalle ore 16,00 alle 18,00, di estensione dell'orario di apertura degli asili
E' rivolto a un totale 118 bambini di età compresa tra i 0 e 36 mesi (lattanti, semidivezzi e divezzi) inseriti e frequentanti gli asili nido comunali nella Municipalità, così suddivisi:
 - 46 bambini nell'Asilo Nido Nosengo, quartiere Soccavo
 - 16 bambini nell'Asilo Nido Novelli, quartiere Soccavo
 - 36 bambini nell'Asilo Nido Torricelli, quartiere Pianura
 - 20 bambini nell'Asilo Nido Arcobaleno, quartiere Pianura .
2. L'appalto comprende l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento delle attività sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa che, preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l'igiene personale del bambino, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali.
Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà far riferimento al regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 e al Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi d'infanzia.
3. Gli immobili, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie saranno messi a disposizione del gestore, nello stato in cui si trovano, esclusivamente nei giorni e negli orari di effettivo svolgimento delle attività. Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
4. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.
Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 2

DURATA DELL'AFFIDAMENTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà durata da aprile 2016 a giugno 2017 per un periodo massimo stimato in 11,5 mesi, da aprile 2016 a giugno 2016 e da ottobre 2016 a giugno 2017, per tre ore giornaliere, considerando anche l'ora di compresenza con il personale comunale, con orario 15,00/ 18,00, dal lunedì al venerdì, secondo un calendario da definirsi.

L'amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto la fascia oraria giornaliera del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità.

Le ore complessive nel periodo di affidamento saranno determinate per effetto del calendario e dell'orario di funzionamento.

Le attività avranno inizio, previo formale affidamento con ordinativo a firma del dirigente del Servizio proponente.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

ART. 3

AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo presunto dell'affidamento ammonta a € 422.456,33 finanziati dal Ministero dell'Interno – Fondi PAC, oltre IVA se dovuta – in relazione alla configurazione giuridica fiscale dell'aggiudicatario.

Per il servizio descritto non è prevista alcuna compartecipazione da parte delle famiglie.

Detto importo di € 422.456,33 ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, della particolare tipologia e necessità dell'utenza scolastica di avvalersi del servizio a domanda individuale di cui al presente capitolato e della composizione dei moduli in base al rapporto educatore/bambini.

ART. 4

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PIANO DELLE SPESE

Servizio di nido/ micronido relativamente al prolungamento dell'orario di apertura pomeridiana degli asili nido sarà effettuato presso gli asili nido della Municipalità 9 di seguito indicati, per la durata prevista di 11,5 mesi, nei periodi aprile 2016- giugno 2016 e ottobre 2016 - giugno 2017, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con orario 15,00 / 18,00, comprendente, ai fini della plausibilità psico-pedagogica, 1 ora di compresenza dalle 15,00 alle 16,00, con il personale comunale che gestisce il servizio fino alle ore 16,00, per la presa in carico degli utenti del servizio di prolungamento orario e lo scambio di informazioni necessario alla continuità di intervento educativo tra il personale in orario ordinario e quello dell'impresa aggiudicataria in prolungamento orario, e 2 ore di estensione dell'orario di servizio pomeridiano, dalle 16,00 alle 18,00 - ore di servizio previste

per ciascun nido 747,4425 - e interesserà n.118 bambini di età compresa tra i 0 e 36 mesi (lattanti, semidivezzi e divezzi), iscritti e frequentanti gli asili nido, così suddivisi :

1. 46 bambini nell'Asilo Nido Nosengo, Viale Traiano,92 -quartiere Soccavo;
2. 16 bambini nell'Asilo Nido Novelli, Via Vicinale Palazziello, 86 - quartiere Soccavo;
3. 36 bambini nell'Asilo Nido Torricelli, Via Torricelli,50 -quartiere Pianura;
4. 20 bambini nell'Asilo Nido Arcobaleno, Via Boccioni, 7 - quartiere Pianura.

Piano delle Spese

A. Costo del Personale	euro 391.163,27
A.1 Coordinatore CCNL Cooperative - D3/E1 ore 2.645,95 (14,75%di A2+A3+A4)	
A.2 Educatore Professionale CCNL Cooperative - D2 ore 11.211,64	
A.3 Educatore CCNL Cooperative – D1/C3 ore 1.494,89	
A.4 Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 ore 5.232,10	
B. Spese Generali (8% di A)	euro 31.293,06
Importo a base d'asta	euro 422.456,33
IVA (nella misura massima del 22% se dovuta)	euro 92.940,39
TOTALE IVA COMRESA	euro 515.396,72

In ogni nido opererà una figura professionale di educatore ogni 5 bambini per la fascia di età compresa tra i 0 ed i 12 mesi, una figura di educatore ogni 8 bambini per la fascia di età compresa tra i 13 ed i 24 mesi, una figura di educatore ogni 10 bambini per la fascia di età compresa tra i 25 ed i 36 mesi.

La stazione appaltante si riserva di variare il numero previsto dei bambini ammessi al servizio in base alle effettive esigenze, e nel limite degli educatori programmati, nel rispetto dei prescritti rapporti educatore/bambini.

Inoltre, si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed alla frequenza degli stessi alla attività, di diminuire il numero degli alunni e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatori/bambini, fissato dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di non procedere all'attivazione del servizio in una o più strutture qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di almeno un gruppo di bambini.

Le prestazioni del personale coordinatore andranno contenute nel limite del **14,75%** delle ore di servizio erogate in base al numero di utenti iscritti e all'orario di effettuazione del servizio, come pure le spese generali che non potranno in alcun caso essere superiori all'8% delle spese del personale effettivamente impegnato .

ART. 5

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico di socializzazione, di

stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il servizio, inoltre, vuole collocarsi come punto di ausilio forte per le famiglie del territorio, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene alle questioni relative all'infanzia. In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:

- a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- b) integrare la funzione educativa, formativa e di cura della famiglia;
- c) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico – fisico e socio – culturale;

Nello specifico con il potenziamento dell'orario di funzionamento dei 4 asili nido della Municipalità 9, sarà favorita la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie dei piccoli utenti, rispondendo il più possibile alle loro esigenze.

ART . 6 PERSONALE

Per lo svolgimento del servizio, l'Ente affidatario dovrà avvalersi, anche nel caso di sostituzione – sotto la propria, esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante – del seguente personale opportunamente qualificato ed esperto per gli interventi previsti:

- N. 4 unità con la qualifica di coordinatore (D3/E1),
- N. 15 unità con la qualifica di educatori professionali (D2),
- N. 2 unità con la qualifica di educatore (-C3/D1) e
- N. 7 unità di ausiliari (qualifica B1).

I Moduli operativi, per ciascun asilo nido, nelle tre ore di funzionamento giornaliero, in ragione del numero di bambini destinatari del servizio di cui al presente appalto, comprendono per :

- ***Asilo Nido Nosengo (46 bambini) : 1 coordinatore (D3/E1), 5 educatori professionali (D2), 1 educatore (C3/D1) , 3 ausiliari (B1);***
- ***Asilo Nido Novelli (16 bambini): 1 coordinatore (D3/E1)3 educatori professionali (D2), 1 ausiliario (B1);***
- ***Asilo Nido Torricelli (36 bambini): 1 coordinatore (D3/E1), 4 educatori professionali (D2),1 educatore (C3/D1) , 2 ausiliari (B1);***
- ***Asilo Nido Arcobaleno (20 bambini): 1 coordinatore (D3/E1) ,3 educatori professionali (D2), 1 ausiliario (B1);***

Il moduli operativi effettivi, le ore di servizio saranno determinati secondo quanto espressamente previsto ai precedenti artt. 2 e 4.

1. Il ruolo dell'educatore è centrato sulla gestione delle routines di cura e custodia del bambino, di situazioni e contesti ludico – sociali e sul gruppo nel suo complesso, oltre che sul bambino e sulla promozione del suo sviluppo.

Le funzioni degli addetti ai servizi (ausiliari) dovranno essere organizzate in modo da garantire in relazione all'orario di apertura del servizio ed all'entità dei bambini frequentanti il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino degli ambienti durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

2. Il numero di educatori nelle fasce orarie di funzionamento del servizio dovrà rispettare i parametri regionali di cui al Regolamento Regione Campania n. 4/2014 ed al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007. L'affidatario si impegna a rispettare rigorosamente tale parametro.

3. Gli educatori ed il personale ausiliario impegnati nel servizio compongono il gruppo degli operatori. Esso è responsabile collegialmente dell'elaborazione e aggiornamento del progetto pedagogico.

ART. 7

PERSONALE – REQUISITI GENERALI, TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO

Per il disimpegno dei servizi di cui al presente capitolato il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati. In particolare modo il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale dell'Asilo Nido; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle di cui al presente capitolato o contemplate nel progetto educativo.

Tutto il personale dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni.

Il personale Coordinatore (D3/E1) dovrà essere in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali.

Il personale **educatore professionale** (D2) dovrà essere in possesso del titolo di laurea di I o II livello ricompreso nella classe delle lauree L 19 (Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione)

Il personale **educatore (C3/D1)** dovrà essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore **con** formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.

Il personale **ausiliario** (B1) dovrà avere assolto l'obbligo scolastico.

Il personale deve essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico sanitaria

ART. 8

VERIFICHE SUL PERSONALE

1. Al momento dell'avvio del servizio la ditta appaltatrice è tenuta a fornire per iscritto all'Amministrazione Comunale le seguenti informazioni:

- nominativi del personale incaricato nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni;
- l'inquadramento normativo del personale;
- numero giornaliero totale di ore e quello pro-capite che ciascun dipendente deve espletare.

Durante l'espletamento dei servizi la ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità delle figure educative per l'intera durata dell'affidamento. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata tempestivamente all'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice la sostituzione del personale che a suo insindacabile e motivato giudizio dovesse risultare inadeguato alle mansioni assegnate. In tal caso l'aggiudicatario attiva la sostituzione entro 15 giorni dalla contestazione della condotta professionalmente non conforme.

2. La ditta appaltatrice è altresì tenuta a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi. Il personale sostituito dovrà possedere i medesimi requisiti generali e professionali del personale titolare.

3. Per le sostituzioni di breve durata (malattia, impedimento temporaneo ecc.) che comunque non superino i tre giorni è sufficiente comunicare all'Ufficio il solo nominativo e titolo di studio.

4. Le sostituzioni devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.

ART. 9

COORDINAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

1. Il personale dell'appaltatore deve essere coordinato da un responsabile/referente designato dall'appaltatore la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento di tutto l'insieme dei servizi forniti.

2. In particolare il referente dovrà:

- garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Responsabile del Servizio;
- coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del Servizio;
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio le anomalie che ostacolano il buon funzionamento delle strutture e ogni impedimento di regolare svolgimento dei servizi appaltati.
- Informare il Responsabile del Servizio su ogni necessità che si evidenzia in relazione alla gestione del servizio dato in appalto.

ART. 10

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune, oltre a mettere a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi concessi in uso alla ditta ;
- il costo delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonica;
- gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile;

- il Comune provvederà all'istruttoria delle domande per l'ammissione dei bambini al servizio ed alla loro assegnazione, tenendo conto dei criteri fissati dall'Amministrazione ed entro il limite massimo consentito;

ART 11 OBBLIGAZIONI DEL GESTORE

1. L'affidatario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative della Regione Campania (Regolamento Regionale n. 04 del 07/04/2014 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014) e del Progetto organizzativo e pedagogico presentato in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'efficacia, l'efficienza, la puntualità e la qualità dello stesso garantendo le seguenti prestazioni:

- coordinamento pedagogico delle attività;
- programmazione e gestione delle attività didattico – educative e ludiche
- cura, custodia e igiene dei bambini;
- igiene, riordino e pulizia dei locali;

Sono a carico del gestore:

- costo del personale;
- costo della fornitura di: cancelleria e materiali da ufficio, materiale di pronto soccorso, materiali igienico sanitario e di pulizia locali, vestiario per il personale; materiale occorrente per l'igiene dei bambini;
- altre spese necessarie al funzionamento e gestione del servizio.

Il gestore deve:

- a) rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore e le norme in materia di contribuzione nonché gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. N° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- c) La ditta aggiudicataria dovrà assicurare se stessa e il personale impiegato per la Responsabilità Civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose e persone esonerando in maniera assoluta l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi per tutta la durata dell'appalto. Al riguardo la ditta stipulerà polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale per sinistro non inferiore a Euro 2.000.000 (duemilioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, la ditta potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell'Amministrazione Comunale di Napoli precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a Euro 2.000,000 (duemilioni);

- d) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;
- f) curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti; la pulizia e il riordino di tutti i locali, degli spazi esterni di pertinenza e delle attrezzature; predisposizione del piano di formazione del personale educativo
- g) adottare la Carta dei Servizi;
- h) rispettare la normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- i) relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate;
- j) provvedere alla rilevazione delle presenze del personale e renderla disponibile all'A.C

2. L'affidatario è tenuto prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco nominativo del personale educativo e ausiliario da impegnare specificandone la relativa qualifica professionale, il titolo di studio e/o professionale e funzioni nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco sia provvisorio che definitivo.

3. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.39 del 4.3.2014, l'affidatario deve essere in possesso, per l'intero personale impiegato, con contatti diretti e regolari con minori, di idoneo certificato del casellario giudiziale; l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare l'osservanza di tale adempimento per il personale impiegato nel servizio e anche in caso di sostituzione del personale;

4. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per la durata dell'affidamento, eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il gestore o per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al responsabile del Servizio Comunale competente

5. Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al responsabile comunale preposto.

6. L'affidatario è tenuto a sostituire il personale che non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazione di qualsiasi natura.

ART. 12

ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di tutte le altre disposizioni in vigore relative alle ferie, all'indennità di licenziamento, al fondo integrazione salario e di tutte le altre esistenti che potranno intervenire in corso di appalto;
- la corresponsione di paghe e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelli del contratto collettivo nazionale di lavoro adottato.

- In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dal Comune o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro il Comune opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento previa diffida all'appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamenti d'interessi sulle somme trattenute.
- Il rispetto del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente cui è destinata ad operare e di comunicare all'ente appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

ART. 13

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE (DUVRI)

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, come da DUVRI allegato, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto è pari a € 0,00.

In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" che l'offerente dovrà sostenere per il complessivo svolgimento del servizio, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate.

L'indicazione di tali costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" consentirà alla stazione appaltante, unitamente alle altre voci di prezzo dell'offerta economica, di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della medesima (artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, d.lgs. 163/06).

ART.14

STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati, La stipula del contratto è subordinata, altresì, all'acquisizione delle informative antimafia previste all'art. 2 del Protocollo di Legalità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto l'1.8.07 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, nonché le clausole di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014.

ART.15

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.163/06 e ss.mm.ii.

Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ART. 16

TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Comune di Napoli titolare dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

2. L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione;

In particolare essa:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale entro il termine di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- la violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale;
- ai sensi del D.lgs. 196/2003 oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate l'aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

ART. 17

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 ai sensi dell'art.3, comma 8 della legge stessa

ART. 18

INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La ditta appaltatrice è responsabile del conseguimento dell'obiettivo ad esso assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per il servizio.
 2. Ferma restando l'attività di programmazione e verifica delle attività di formazione dei propri operatori che la ditta svolgerà nell'ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa assegnati, la stessa ditta, e i propri operatori, dovranno anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo o di formazione e aggiornamento degli operatori, che il Comune attraverso il servizio competente, riterrà opportuno proporre nell'ambito della propria competenza di indirizzo e di controllo.
 3. L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte della ditta degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia, confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto pedagogico presentato in sede di gara, nonché alla verifica complessiva della qualità ed efficienza del servizio.
 4. In caso di inadempienza degli operatori l'Amministrazione Comunale informerà tempestivamente la ditta o il raggruppamento affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni.
- Inoltre l'Amministrazione Comunale sottoporrà la ditta a periodiche verifiche relativamente all'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, all'applicazione per tutti i lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.

ART.19

RISPETTO DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l'emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) l'impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante:
 - nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
 - dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
 - l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato al D.M. 10.03.1998;
 - Il piano di emergenza interno.
2. Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
L'aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

3. Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008 al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.
In accordo a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 ai lavoratori dell'impresa/ raggruppamento che operano negli stabilimenti della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso Aziendale (ex art. 388/03) per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.
4. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'impresa/raggruppamento preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008.
5. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.
6. L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto con l'indicazione per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla stazione appaltante.
7. Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

ART. 20

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
2. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Comunale e il suo personale.
3. L'appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l'esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
All'appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti.
5. La ditta ha l'obbligo di informare l'ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART.21 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Al fine di assicurare l'uniformità di attuazione del progetto educativo è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

E' vietata, successivamente all'espletamento della gara, la costituzione da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto, di consorzi o associazioni con altre ditte partecipanti o meno alla gara, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART.22 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dall'art.116 D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..

ART.23 EFFICACIA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L' appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell'atto finale.

ART.24 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207/2010 viene disposta la sospensione del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

ART.25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.

1. Oltre che nei casi di cui ai richiamati articoli ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

2. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra ditta per l'espletamento dei servizi.

3. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- in caso di cessione dell'azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL);
- gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata.

4. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

In caso di risoluzione del contratto resta salva per l'Amministrazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione fermo restando l'applicazione delle penali.

•

ART.26 PAGAMENTI

1. Il corrispettivo si determina sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, con riferimento, alle prestazioni effettivamente rese. Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il corrispettivo verrà liquidato dal comune all'affidatario su presentazione di regolare fattura mensile, secondo le indicazioni che saranno richieste dalla stazione appaltante e dell'ulteriore documentazione ai fini della rendicontazione del progetto sul Sistema di Monitoraggio Unitario nazionale del Quadro Strategico Nazionale, dopo aver riscontato la fattura in relazione al servizio svolto, effettuato le verifiche in ordine all'esatta applicazione del prezzo di aggiudicazione, acquisito il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l'affidatario è tenuto a presentare al Comune tutta la documentazione necessaria al monitoraggio e alla rendicontazione del progetto sul Sistema di monitoraggio e su quello di rendicontazione .

ART. 27 SANZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa .
Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da

presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai conseguenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.

Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART.28

SANZIONI PECUNIARIE ex decreto legge n.90/2014 e SANZIONI CODICE DI COMPORTAMENTO

A) Ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006, comma 2 bis, come introdotto dall'art. 39, comma 1, L.114/2014, che qui integralmente si richiama, si prevede, per ogni violazione ivi contemplata, una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara a favore della stazione appaltante. La medesima sanzione viene altresì irrogata nei casi di violazione previsti dall'art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, comma 1 ter, introdotto dall'art. 39, comma 2, L. 114/2014

B) La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5 % del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all'immagine.

Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto.

In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto.

La percentuale da applicarsi nell'ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine.

In tutti casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART.29

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto d'appalto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 30

RECESSO

L'Amministrazione appaltante in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, di recedere dal contratto e/o non attivare il servizio, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunchè fatte salve le prestazioni già eseguite.

ART.30 **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, nulla escluso o riservato nonché per quanto applicabili alle norme del Codice Civile.

ART. 31 **DEFINIZIONE DELLE VERTENZE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, il ricorso al giudizio arbitrale.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli